

LO STUDENTE

ART.1. DIRITTI E DOVERI

1.1 Lo studente è cittadino della scuola: gode di diritti e risponde dei propri doveri, finalizzati a promuovere la sua libertà. Ha il dovere di raggiungere il successo negli studi per il bene proprio, della collettività locale e nazionale. Organizza il proprio tempo, le proprie attività e adegua i propri comportamenti a questo obiettivo primario.

1.2. Il Dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale rispondono della violazione dei diritti dello studente e richiamano il responsabile all'osservanza dei propri doveri.

1.3. Il regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse definisce le responsabilità dello studente in merito al comportamento da tenere a scuola.

1.4. Il regolamento si ispira a criteri di gradualità, proporzionalità ed equità ed esclude, salvo casi eccezionali e di rilievo penale, sanzioni che sottraggano l'alunno alla frequenza.

ART.2. DIRITTO DELLA PERSONALITÀ

2.1. Gli studenti hanno diritto assoluto al rispetto della loro dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di opinioni politiche e religiose, e di ogni altra condizione personale e sociale.

2.2. E' tutelato il diritto dello studente alla riservatezza in ordine a situazioni e vicende, di carattere strettamente personale o familiare, che esulino dalla vita scolastica.

2.3. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

2.4. Lo studente ha diritto di non essere molestato, preso in giro, penalizzato o discriminato per le proprie idee e convinzioni religiose, politiche e per le proprie condizioni psicologiche o fisiche.

ART.3. DIRITTO ALL' INFORMAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

3.1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola, così da poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità scolastica.

3.2. Data e modalità delle prove scritte devono essere comunicate preventivamente agli studenti: la loro durata deve essere proporzionata alle difficoltà delle prove stesse.

3.3. Compatibilmente con l'orario scolastico deve evitarsi la concomitanza di più prove scritte in un giorno.

3.4. Le scelte di competenza degli organi scolastici in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico, devono risultare da un dialogo costruttivo attivato con gli studenti, pur nella diversità dei ruoli, principalmente attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti negli organi collegiali della scuola.

3.5. Gli studenti hanno diritto ad essere resi partecipi, in modo completo e trasparente, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, del piano di lavoro e del programma dei rispettivi docenti.

3.6. Lo studente ha il diritto di esprimere il grado della propria soddisfazione sulla qualità dell'insegnamento e del servizio.

ART.4. DIRITTO DI ESPRESSIONE

4.1. Gli studenti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto.

4.2. Nell'ambito dell' Istituto possono redigere, diffondere ed esporre in appositi spazi scritti che siano testimonianza di partecipazione alla vita e alla gestione della Scuola o che siano testimonianza di studi, ricerche e sperimentazioni sviluppate nell'ambito dell' attività scolastica: non sono ammesse espressioni lesive della dignità altrui e perseguibili con azione penale. L'autorizzazione viene concessa dal Dirigente Scolastico.

4.3. Il volantinaggio è permesso all' interno della Scuola solo in occasione delle elezioni scolastiche e per materiali ad esse relativi.

ART.5. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

5.1. Premesso che la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione programmati dai Consigli di Classe rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche, è fatto obbligo agli studenti di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto.

5.2. Lo studente deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento da non causare danni a persone o cose.

5.3. Il comportamento tenuto dallo studente durante le iniziative verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e considerato nell'ambito della valutazione dell'alunno.

5.4. Nel caso in cui si verificano episodi che mettono a repentaglio la sicurezza personale e degli altri, oggettivamente non controllabili dal docente, il Consiglio di Classe può valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione;

5.5. Sarà previsto un regolamento specifico in allegato al presente regolamento (allegato F);

ART. 6. ASSEMBLEE

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto secondo le modalità indicate. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

6.1. Assemblea d'istituto

6.1.1. L'assemblea di Istituto è un diritto degli studenti sancito e regolato dall'art. 42 del d.P.R. n. 416/'74.

È consentita un'assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.

6.1.2. Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nel mese conclusivo delle lezioni.

6.1.3. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, avendo disponibilità dei locali.

6.1.4. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno: detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

6.1.5. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

6.1.6. All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, i docenti che lo desiderino, che comunque sono da considerarsi normalmente in servizio secondo il loro orario di lezione.

6.1.7. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o del 10% degli studenti.

6.1.8. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno 5 (cinque) giorni prima della data richiesta.

6.1.9. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa.

6.1.10. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

6.1.11. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da presentare al Dirigente Scolastico.

6.2. Assemblea di classe

6.2.1. E' consentita un'assemblea di classe al mese, art. 43 del d.P.R. n. 416/'74 nel limite di due ore di lezione di una giornata.

6.2.2. Non si può tenere sempre nello stesso giorno della settimana e sempre nelle ore che coinvolgono le stesse discipline. Non può essere richiesta nel mese conclusivo delle lezioni.

6.2.3. La richiesta deve pervenire per iscritto al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere le firme dei rappresentanti di classe e dei docenti che acconsentono a cedere le loro ore.

6.2.4. All'assemblea possono essere presenti i docenti delle ore interessate, che comunque sono da considerarsi normalmente in servizio secondo il loro orario di lezione.

6.2.5. I rappresentanti di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento dell'assemblea e ne redigono il verbale.

6.2.6. Qualora il docente dell'ora rilevi delle scorrettezze, che impediscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, può sciogliere l'assemblea.

6.2.7. Alle assemblee può intervenire il Dirigente scolastico o suo delegato su richiesta degli studenti.

6.2.7. Di ogni seduta viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da presentare al Dirigente Scolastico.

ART. 7. UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI

7.1. Gli alunni possono usare aule, sale ed attrezzature a ciò destinate, previa autorizzazione della Dirigenza a condizione che venga assicurata idonea sorveglianza da parte di un docente che ne assumerà la diretta responsabilità.

ART. 8. DICHIARAZIONE DELLE GENERALITÀ

8.1. Agli alunni è fatto obbligo di dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza all'eventuale richiesta da parte personale Docente e ATA ed ai membri degli Organi Collegiali che operano nell'Istituto.

ART. 9. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

9.1. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a percorsi individualizzati di apprendimento, secondo le vigenti disposizioni e, in ogni caso, alla fattiva solidarietà di tutte le componenti della scuola e all'aiuto del personale ATA in base alle loro esigenze e alle disposizioni ricevute dal preposto.

ART.10. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 626, D. LGS.n. 81/2001

10.1. Si ricorda che in base a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 626 del 19/9/1994, d. lgs. n. 242/96 e D.M. n. 382/98), gli alunni degli Istituti tecnici e professionali sono assimilabili ai

lavoratori subordinati (DPR 24/7/1955 n.547) e di conseguenza hanno degli obblighi che l'insegnante deve far conoscere e sui quali vigilare ai fini del loro rispetto.

10.2. I doveri degli studenti, individuati in riferimento a quelli previsti per chi svolge un'attività lavorativa, possono essere sintetizzati come segue:

- a) Rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza.
- b) Usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali.
- c) Segnalare immediatamente all'insegnante l'eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo.
- d) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature.
- e) Evitare l'esecuzione di manovre pericolose.

ART.11. VIDEO E FOTO (C.M.D.P.I. prot.n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007)

11.1. Non è consentita la produzione di foto e video all'interno della scuola e nelle classi.

11.2. La trasgressione di tale norma comporta l'applicazione della normativa vigente.

11.3. I docenti possono autorizzare la produzione di foto e video in particolari circostanze; l'autorizzazione è riportata sul registro di classe.

ART.12. FOTOCOPIATRICE

12.1. Gli alunni hanno diritto all'utilizzo di una fotocopiatrice, per scopi didattici.

12.2. L'uso della macchina è garantito da un A.T.A. che ha il compito di effettuare le fotocopie.

12.3. Tenuto conto dell'unicità e dei costi di gestione della fotocopiatrice, sono consentite le fotocopie necessarie.

12.4. Tutte le richieste, firmate dal docente, devono essere registrate su un registro apposito, in custodia dall'incaricato alle fotocopie, indicando il numero delle copie da effettuare e la destinazione delle stesse.

12.5. Le richieste, esibite dagli alunni, devono essere sottoscritte dal docente che le richiede.

12.6. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi gli alunni si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

ART.13. ENTRATA NELLE CLASSI

13.1. Gli alunni che arrivano a scuola prima del suono della campana non possono entrare nelle aule.

13.2. Con avverse condizioni meteorologiche, essi sosterranno nell'atrio dell'Istituto.

13.3. Al suono della sirena/campana, si dirigeranno disciplinatamente verso le rispettive aule.

13.4. Il suono della campanella segnala l'inizio delle lezioni.

13.5. Solo agli alunni pendolari è consentito di entrare in ritardo per motivi di trasporto, su richiesta scritta dei genitori e autorizzazione della dirigenza.

13.6. Anche per gli alunni maggiorenni vige la medesima norma, dunque lo stesso rispetto di quanto precedentemente prescritto.

ART.14. GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO E RITARDI CONSUETI E DELLE ASSENZE

14.1. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe dal docente della prima ora, che avrà cura di annotare l'orario d'ingresso.

14.2. La giustificazione sarà accettata solo se il ritardo è motivato.

14.3. In ogni altro caso il ritardo deve essere giustificato personalmente da un genitore.

14.4. Non è consentito l'ingresso a scuola dopo la seconda ora né l'uscita anticipata salvo eccezionali casi vagliati di volta in volta direttamente dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

14.5. La Dirigenza Scolastica autorizzerà l'ingresso a scuola in ritardo o l'uscita anticipata degli alunni accompagnati da un genitore.

14.6. Il Coordinatore di ciascuna classe controlla periodicamente il numero di ritardi effettuati da ciascun alunno e informa, anche per iscritto, tempestivamente le famiglie.

14.7. Le assenze devono essere sempre giustificate direttamente dai genitori che firmeranno sul libretto delle giustificazioni.

14.7. Anche per gli alunni maggiorenni vige la medesima norma, dunque lo stesso rispetto di quanto precedentemente prescritto.

ART.15. VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA DURATA DELLE LEZIONI INGRESSI/USCITE PER ESIGENZE PARTICOLARI

15.1. Per le uscite anticipate per riunioni sindacali, le famiglie saranno avvertite con una comunicazione.

15.2. Per imprevisti fenomeni atmosferici rilevanti, gli alunni saranno autorizzati a raggiungere il domicilio con uscite anticipate.

15.3. Solo su richiesta scritta e motivata della famiglia e comunque per casi eccezionali, se non accompagnato o prelevato dal genitore, gli alunni possono entrare dopo la prima ora di lezione o uscire prima dell'ultima ora di lezione.

15.4. Anche per gli alunni maggiorenni vige la medesima norma, dunque lo stesso rispetto di quanto precedentemente

prescritto.

ART.16. AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

16.1. Qualsiasi autorizzazione di tipo permanente dovrà essere trascritta su apposita pagina del giornale di classe, onde rendere note le autorizzazioni concesse anche ai docenti supplenti che fossero impegnati nella classe.

ART.17. GIUSTIFICAZIONE E MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

17.1. Gli alunni assentatisi dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione scritta da parte del genitore o chi proposto, sull'apposito libretto delle giustificazioni.

17.2. Per assenze di oltre cinque giorni dovute a malattia, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante l'idoneità alla frequenza.

17.3. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola o al massimo il giorno dopo: anche per gli alunni maggiorenni vige la medesima norma.

17.4. Qualora l'alunno non presenti la giustificazione dell'assenza fatta, il professore della prima ora annoterà sul registro di classe del giorno successivo che l'alunno deve ancora giustificare.

17.5. Dopo tre giorni dal rientro in classe, se l'alunno non ha ancora presentato la giustificazione, il Coordinatore di Classe curerà di informare la famiglia dell'assenza fatta e non ancora giustificata.

17.6. In caso di frequenza irregolare, il Coordinatore di Classe avvertirà le famiglie, e se necessario le convocherà, mediante lettera a domicilio inviata dalla segreteria, per giustificare direttamente e rispondere del comportamento del figlio. Anche per gli alunni maggiorenni vige la medesima norma.

ART.18. ASCENSORE (se presente)

18.1. L'uso dell'ascensore è ammesso solo nei casi di invalidità temporanea o permanente. Gli alunni autorizzati a servirsi dell'ascensore dovranno comunque essere accompagnati dal personale della scuola.

ART.19. NECESSARIO PER LE LEZIONI

19.1. Ogni alunno deve presentarsi in aula con l'occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni.

19.2. Gli alunni non devono portare in classe, nè utilizzare durante le lezioni, oggetti non pertinenti alle attività didattiche in corso e che possano essere usati come arma impropria. Tali oggetti saranno ritirati dai docenti e restituiti ai genitori. La Scuola non sarà responsabile di oggetti lasciati incustoditi in classe o in ogni altro luogo dell'istituto.

ART.20. USCIRE DALL'AULA SENZA AUTORIZZAZIONE

20.1. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del professore dell'ora: l'uscita dalla classe, se concessa, è disposta di una unità per volta.

ART.21. INTERVALLO

21.1. L'intervallo dedicato alla ricreazione si svolgerà in classe. Eventuali uscite saranno concordate col docente in servizio. Gli alunni devono utilizzare solo i servizi al piano .

ART.22. COMPORTAMENTO AL CAMBIO DELL'ORA

22.1. Durante il cambio dell'ora gli alunni rimangono nelle rispettive aule, mantenendo un contegno consono alla serietà della Scuola anche quando devono spostarsi da e verso i laboratori o la palestra.

ART.23. CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA

23.1. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli allievi: di eventuali danni volontari arrecati agli arredi o alle attrezzature dell'Istituto sono chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento del danno coloro i quali li hanno provocati.

23.2. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al vandalo, il danno sarà risarcito dagli alunni di tutta la classe o delle classi che usufruiscono di quel dato ambiente.

23.3. E' vietato sputare, gettare carte, lattine, bicchierini od altri materiali di rifiuto fuori dagli appositi contenitori.

Art.24. CONTEGNO DEGLI STUDENTI

24.1. Gli studenti devono mantenere all'interno dell'edificio (aule, servizi, corridoi, laboratori, mensa) e nel cortile, un contegno educato e rispettoso, evitando in qualunque momento giochi violenti e pericolosi, anche durante le momentanee assenze degli insegnanti. Il loro abbigliamento deve essere consono all'ambiente e devono essere rispettate corrette norme igieniche sulla pulizia della persona. Si richiede pertanto di non indossare canotte, shorts, cappellini e tutto ciò che può offendere le regole del "buon gusto" nelle aule e nei laboratori .

ART.25. COMPORTAMENTO NEI LABORATORI

25.1. Si raccomanda agli studenti lo scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge ed affisse in ogni laboratorio: l'accesso ai suddetti locali e il loro utilizzo sono regolamentati da norme specifiche, da rispettare scrupolosamente.

25.2. L'improprio utilizzo dei macchinari e delle attrezzature darà luogo all'adozione di provvedimenti disciplinari. Ogni laboratorio ha un regolamento specifico affisso all'interno dello stesso.

ART. 26. USO DEL TELEFONINO E DEL VIDEOTELEFONINO

26.1. Dalla C.M.D.P.I. prot.n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 del Ministro dell'Istruzione (Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica) all'art. 2, co. 2, del d.P.R. n. 249/1998 che sancisce il diritto alla riservatezza, richiamato dall'art. 96, co.2, del d. lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, alla direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica, in considerazione del fatto che i dati in questione, configurati come dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del Codice, non sono riconducibili allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola. Pertanto è severamente vietato agli studenti, l'utilizzo del telefonino all'interno delle aule scolastiche nelle ore di lezione e nella scuola. Per comunicazioni urgenti bisognerà rivolgersi alla Dirigenza che provvederà ad utilizzare le risorse dell'Istituto.

Risulta altresì vietato l'utilizzo del video telefonino, nel rispetto della privacy. La violazione della privacy, quale infrazione disciplinare, per l'utilizzo e la diffusione, anche su internet di msm, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all'interno dei locali scolastici, senza il consenso degli interessati, è severamente sanzionabile e perseguibile come previsto dalla normativa vigente, anche dal Regolamento di disciplina.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare i divieti indicati.

ART.27. IN CASO DI EMERGENZA

27.1. Al suono della sirena di allarme gli alunni devono allontanarsi dall'Istituto seguendo il piano di evacuazione predisposto dal responsabile della sicurezza (R.S.P.P.).

ART.28. INDISPOSIZIONE MOMENTANEA

28.1. In caso di indisposizione, l'alunno sarà accompagnato dal personale ausiliario, con il registro, in segreteria: potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato da un genitore, o in caso di urgenza da personale di soccorso pubblico o privato opportunamente allertato.

ART.29. DIVIETO DI FUMARE ED USO DI SOSTANZE ILLEGALI

29.1. All'interno dell'Istituto (nelle aule, nei laboratori, nei servizi igienici, in palestra, nei corridoi, sulle rampe, in ogni locale e/o spazio) è fatto divieto assoluto di fumare come previsto dalla legge n.584 dell'11 novembre 1975 e dalla Circolare n.4 del 28 marzo 2001 del Ministero della Sanità e Legge n.3 del 16/01/03 art.31.

29.2. È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali in tutta l'area dell'Istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, alle multe previste per legge, i trasgressori saranno segnalati alle autorità competenti in materia.

ART.30. SERVIZI IGIENICI

30.1. Salvo diversa indicazione gli alunni devono utilizzare i servizi igienici del piano in cui svolgono le loro lezioni. E' vietato agli alunni l'uso dei servizi riservati al personale dell'Istituto.

ART.31. ATTI DI VIOLENZA (C.M. n. 72 del 19/12/06, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, prot. n. 16 del 5702/2007 del Ministro P.I. e Direttiva 22 marzo 2007 del M.P.I.)

31.1. Saranno puniti con severità tutti gli atti di violenza e di bullismo che dovessero verificarsi tra gli alunni all'interno del perimetro della Scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri.

ART.32. LEALTA'

32.1. Lo studente si impegna ad essere leale e a non copiare i compiti e le prove, dice la verità e, in caso di discordie, si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole. Non permette che la colpa ricada su altri. Applica le regole senza trucchi. Riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità.

ART.33. LINGUAGGIO

33.1. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive. Sa adattare il proprio linguaggio all'interlocutore. Saluta l'insegnante quando entra ed esce dall'aula e tutto il personale all'interno della scuola.

ART.34. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMITATO DI GARANZIA

34 .1. Il regolamento specifico è in allegato (allegato B).

ART.35. CONOSCENZA

35.1. Si ricorda che non è ammessa la mancata conoscenza di questo regolamento.

35.2. Il presente allegato è parte integrante e non scindibile del Regolamento di Istituto.

35.3. È fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente Regolamento degli studenti.

35.4. Per quanto non espresso si rimanda alla normativa vigente.